


**F** 49. NORME AFFERMATIVE E NEGATIVE

Un'altra distinzione tradizionale della logica classica, che può essere applicata alle proposizioni prescrittive, è quella tra proposizioni affermative e negative. Partendo da una qualsiasi proposizione se ne ottengono altre con il vario uso del segno *non*. Sinora noi abbiamo parlato di proposizioni affermative. Se ora partiamo dalla proposizione affermativa universale ("Tutti gli uomini sono mortali"), otteniamo altre due proposizioni secondo che neghiamo universalmente ("Tutti gli uomini non sono mortali", o "Nessun uomo è mortale") oppure ci limitiamo a negare l'universalità ("Non tutti gli uomini sono mortali", ovvero "Alcuni uomini non sono mortali"). Se infine combiniamo le negazioni, cioè neghiamo insieme universalmente e neghiamo l'universalità, otteniamo una quarta proposizione ("Non tutti gli uomini non sono mortali" ovvero "Alcuni uomini sono mortali")<sup>1</sup>. Per indicare queste quattro proposizioni con termini facili da ricordare, usiamo i termini latini: *omnis, nullus, non omnis, nonnullus*. Quanto ai rapporti che intercorrono tra le quattro proposizioni, ci limitiamo a dire che la seconda (*nullus*) è la contraria della prima (*omnis*); la terza (*non omnis*) è la contraddittoria della prima; la quarta (*nonnullus*) è la contraddittoria della seconda. In altre parole: ogni proposizione ha la sua contraria (che è una opposizione più debole) e la sua contraddittoria (che è un'opposizione più forte). Designando con *X* la prima, con *X non* la seconda, con *non X* la terza, e con *non X non* la quarta, i rapporti reciproci tra le quattro proposizioni si ricavano dalla seguente figura:



<sup>1</sup> Per questo paragrafo mi valgo soprattutto del saggio di R. BIANCHI, *Compendio di logica*, in "Rivista di filosofia", 1955, tom. 1, 187-217.


Due proposizioni si dicono *contrarie* quando non possono essere entrambe vere, ma possono essere entrambe false; si dicono *contraddittorie* quando non possono essere entrambe vere né entrambe false; si dicono *subcontrarie* quando possono essere entrambe vere, ma non possono essere entrambe false; infine si dicono *subalterne* quando dalla verità della prima si può dedurre la verità della seconda, ma dalla verità della seconda non si può dedurre la verità della prima (e, viceversa, dalla falsità della prima non si può dedurre la verità della seconda, ma dalla falsità della seconda si può dedurre la falsità della prima). Tra due contrari si dice che vi è rapporto di *incompatibilità*; tra due contraddittori, di *alternativa*; tra due subcontrari, di *disgiunzione*; tra il subalterno e il subalternato, di *implicazione*.

Per applicare quanto è stato detto alle proposizioni prescrittive, partiamo da una prescrizione affermativa universale ("Tutti devono fare X"). Col diverso uso del segno *non* otteniamo altri tre tipi di prescrizioni: la seconda, negando universalmente, col che abbiamo una prescrizione del tipo: "Nessuno deve fare X"; la terza negando l'universalità, col che otteniamo una prescrizione del tipo: "Non tutti devono fare X"; la quarta usando entrambe le negazioni, onde otteniamo: "Non tutti devono non fare X". Il secondo tipo di prescrizione non è manifestamente altro che la prescrizione negativa, o, come l'abbiamo altrimenti chiamato, l'imperativo negativo, cioè il *divieto*. La terza prescrizione è quella che, in quanto esenta alcuni dal dover fare, permette a questi di non fare, e corrisponde perciò a quella norma che abbiamo chiamato (v. p. 153) *permissiva negativa*. La quarta, infine, è quella che, in quanto esenta alcuni dal dovere di non fare, permette loro di fare, ed è quella che abbiamo chiamato *permissiva positiva*. Simbologgiando la prima proposizione con *O* (obbligatorio), le altre tre possono essere simbologgiate nell'ordine in questo modo: *O non* (leggi: obbligatorio non fare, ovvero divieto); *non O* (leggi: non obbligatorio fare, cioè permesso negativo); *non O non* (leggi: non obbligatorio non fare, cioè permesso positivo).

Si intende che invece di partire dalla prescrizione affermativa, possiamo partire da qualsiasi altra proposizione, e col vario uso della negazione ottenere le altre tre. Proviamo a partire dalla norma permissiva positiva che simbolleggiamo con *P*: otteniamo prima *P non* (leggi: permesso di non fare, ovvero permesso negati-

vo); poi *non P* (leggi: non permesso di fare, ovvero divieto); infine *non P non* (leggi: non permesso di non fare, ovvero obbligo). Tra obbligo e permesso la differenza è di due negazioni; onde la tavola dell'equivalenza è la seguente: *O = non P non* (leggi: si deve fare equivale a *non* si può fare); *O non = non P* (leggi: si deve *non* fare equivale a *non* si può fare); *non O = P non* (leggi: *non* è obbligatorio fare equivale a è permesso di *non* fare); *non O non = P* (leggi: *non* è obbligatorio *non* fare equivale a è permesso fare).

Quanto ai rapporti che intercorrono tra questi quattro tipi di norme, essi corrispondono ai rapporti illustrati nel quadrato sopra riportato. A ulteriore chiarimento riproduciamo qui il quadrato coi simboli delle proposizioni prescrittive:



Da questo quadrato risulta che le prescrittive affermative e quelle negative, cioè i comandi e i divieti, sono contrari; le permissive affermative e quelle negative sono subcontrari; comandi e permessi negativi, divieti e permessi positivi sono tra loro contraddittori (come è stato illustrato nel par. 32)<sup>2</sup>.

Sono rapporti di incompatibilità i primi tre; sono rapporti di compatibilità gli ultimi tre. Infatti:

1. *O* e *O non* sono due contrari, e due contrari possono, sì, essere entrambi falsi (F), ma non possono essere entrambi veri (V):

O	O non
V	F
F	V o F

2. *O* e *non O* sono due contraddittori, e due contraddittori non possono essere né entrambi veri né entrambi falsi:


O	non O
V	F
F	V

3. *O non* e *non O non* sono pure due contraddittori, e vale per essi la regola precedente:

O non	non O non
V	F
F	V

4. *O* e *non O non* sono due subalterni, tra cui esiste un rapporto d'implicazione, nel senso che dalla verità del primo (o subalterante) si deduce la verità del secondo e non viceversa, e dalla falsità del secondo (o subalternato) si deduce la falsità del primo e non viceversa. (Se un'azione è obbligatoria è necessariamente anche permessa, mentre non è detto che un'azione permessa sia anche obbligatoria). Graficamente, distinguendo il rapporto che va da *O* a *non O non* (o rapporto di superimplicazione) da quello che va da *non O non* a *O* (o rapporto di subimplicazione):

Ma prima ci tocca rispondere alla domanda: quando due norme si dicono incompatibili? In che cosa consiste un'antinomia giuridica? Per chiarire questo punto ci richiamiamo a quanto abbiamo detto nel corso precedente sui rapporti intercorrenti tra le quattro figure di qualificazione normativa, il *comandato*, il *proibito*, il *permesso positivo* e il *permesso negativo*. Riportiamo per comodità il quadrato, illustrativo di questi rapporti, già rappresentato a p. 153 della Parte Prima: *Teoria della norma giuridica*:



Questo quadrato rappresenta sei rapporti, vale a dire:

1. *O* - *O non*: rapporto tra obbligatorio e proibito;
2. *O* - *non O*: rapporto tra obbligatorio e permesso negativo;
3. *O non* - *non O non*: rapporto tra divieto e permesso positivo;
4. *O* - *non O non*: rapporto tra obbligatorio e permesso positivo;
5. *O non* - *non O*: rapporto tra proibito e permesso negativo;
6. *non O* - *non O non*: rapporto tra permesso positivo e permesso negativo.

Se noi definiamo incompatibili due proposizioni (nel nostro caso due norme) che non possono essere entrambe vere, dei sei rapporti indicati tre sono di incompatibilità e tre di compatibilità.

O	non O non	non O non	O
V	V	V	V o F
F	F o V	F	F

5. *O non* e *non O* sono anch'essi subalterni, e valgono le considerazioni del numero precedente.

6. *non O non* e *non O* sono subcontrari e vale per essi la regola che possono essere entrambi veri, ma non possono essere entrambi falsi:

non O non	non O
F	V
V	V o F

Se si osservano attentamente le rappresentazioni grafiche, risulta che nei primi tre casi non si ha mai la situazione in cui si trovino a fianco a fianco due V (il che significa che in nessuno dei primi tre casi le due proposizioni possono essere entrambe vere); al contrario, negli ultimi tre casi si possono trovare l'uno a fianco dell'altro i due V (il che significa che in tutti e tre questi casi le due proposizioni possono essere entrambe vere). Ripetiamo dunque che se definiamo norme incompatibili quelle che non possono essere entrambe vere, rapporti di incompatibilità normativa si verificano in questi tre casi:

1. tra una norma che *comanda* di fare alcunché e una norma che *proibisce* di farlo (*contrarietà*);
2. tra una norma che *comanda* di fare e una che *permette* di non fare (*contraddittorietà*);
3. tra una norma che *proibisce* di fare e una che *permette* di fare (*contraddittorietà*).

Illustriamo questi tre casi con tre esempi <sup>6</sup>:

<sup>6</sup> Traggo questi esempi e altri spunti in questo capitolo dal libro di G. CAZZI, *Delle antinomie*, Torino, 1959.

*Primo caso*: l'art. 27 Cost. nel quale si legge: «La responsabilità penale è personale» è in contrasto con l'art. 57, 2° comma, c.p. il quale attribuisce al direttore del giornale una responsabilità per i reati commessi col mezzo della stampa dai suoi collaboratori, se si interpreta questo articolo come configurante una responsabilità oggettiva (ma si può interpretare anche in altri modi che fanno venir meno l'antinomia). Si tratta di due articoli rivolti agli organi giudiziari, dai quali il primo può essere formulato in questo modo: «I giudici *non devono* condannare chi non sia personalmente responsabile»; il secondo nel modo opposto: «I giudici *devono* condannare qualcuno (nel caso specifico il direttore del giornale), anche se non è personalmente responsabile». Poiché una norma obbliga e l'altra proibisce lo stesso comportamento, si tratta di due norme incompatibili per contrarietà.

*Secondo caso*: l'art. 18 T.U. delle Leggi sulla Pubblica Sicurezza dice: «I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al questore»; l'art. 17, 2° comma, Cost. dice: «Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso». Qui il contrasto è chiaro: l'art. 18 T.U. obbliga a fare quello che l'art. 17 Cost. permette di non fare. Si tratta di due norme incompatibili perché sono contraddittorie.

*Terzo caso*: l'art. 502 c.p. considera lo sciopero come un reato; l'art. 40 Cost. dice che «Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano». Ciò che la prima norma proibisce, la seconda norma considera lecito, cioè permette di fare (se pur entro certi limiti). Anche queste due norme sono incompatibili per contraddittorietà.